

FAQ

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE?

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di scadenza del bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno d'età (fino a 28 anni e 364 giorni)
- siano in possesso della cittadinanza italiana
- godano dei diritti civili e politici
- non siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
- siano in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio Sanitario Nazionale (ASL competente) con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui intendono concorrere. L'idoneità fisica dovrà essere documentata dopo le selezioni, soltanto dai giovani risultati "idonei selezionati".

Potranno essere richiesti, da parte degli Enti, ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione dei singoli progetti

COSA SI DEVE INDICARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?

La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "allegato2" al bando, disponibile sul sito www.serviziocivile.gov.it nella sezione "modulistica" e sulla pagina web del Comune di Modena www.comune.modena.it/serviziocivile. La domanda deve essere redatta in carta semplice, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa.

CHI NON PUO' PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE?

Non possono presentare domanda di partecipazione :

- gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di Polizia
- i cittadini condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
- i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio in qualità di volontari ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64
- i giovani che abbiano interrotto il servizio civile prima della scadenza
- i giovani che abbiano in corso con l'Ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti, nell'anno precedente, di durata superiore a 3 mesi
- i giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni o già compiuto i 28 anni
- i giovani che non sono in possesso della idoneità fisica relativa al settore di impiego per cui intendono concorrere.

QUANTE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE SI POSSONO PRESENTARE?

Per ogni bando di servizio civile si può presentare una sola domanda per un solo progetto di un unico Ente tra quelli indicati, pena l'esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti.

QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTA AI VOLONTARI IN ITALIA?

Ai volontari spetta un compenso di € 14,46 netti giornalieri, per un totale € 433,80 netti mensili.

Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per i dodici mesi di durata del progetto, a partire dalla data di inizio. L'UNSC non applica imposte sul compenso non raggiungendo lo stesso la quota annua di imponibilità. La paga è corrisposta dall'UNSC mediante accredito diretto delle somme dovute con accredito sul libretto postale nominativo.

L'accredito delle somme avviene di norma entro il mese successivo a quello di riferimento.

QUAL È IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE PER CHI SVOLGE IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE?

I periodi di Servizio Civile Nazionale che verranno prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione

LE SPESE DI TRASPORTO SONO RIMBORSABILI?

Ai volontari impegnati in progetti di servizio civile in Italia e residenti in un comune diverso da quello di realizzazione del progetto spetta il rimborso delle spese del viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede di Servizio. E' consentito l'uso di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico in classe economica (aereo, treno, pullman, traghetti) purché risulti il mezzo più economico.

Si precisa che per viaggio di andata deve intendersi il tragitto che consente al volontario di iniziare l'attività di servizio civile per la prima volta e per viaggio di ritorno deve intendersi quello coincidente con la fine del servizio civile per tornare definitivamente a casa. Non sono quindi da considerarsi tali le spese di trasporto effettuate durante il servizio.

Le spese di viaggio sono rimborsate al volontario direttamente dall'Ufficio Nazionale Servizio Civile (UNSC) previa presentazione del relativo titolo di viaggio, oppure anticipate dall'Ente che realizza il progetto e rimborsate dall'UNSC.

AL VOLONTARIO SPETTANO IL VITTO E L'ALLOGGIO?

Sì, ma solo se previsti nel progetto approvato dall'UNSC (si vedano i progetti relativi).

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE È UN RAPPORTO DI LAVORO?

L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE È COMPATIBILE CON ALTRA ATTIVITÀ?

- I volontari impiegati in progetti di Servizio civile possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se compatibile con il corretto espletamento del Servizio civile nazionale.

COME AVVIENE L'AVVIO AL SERVIZIO DEI VOLONTARI ?

I candidati collocati utilmente nelle graduatorie definitive potranno iniziare l'attività soltanto dopo aver ricevuto, dall' UNSC, il "provvedimento di avvio al servizio", che verrà recapitato all'indirizzo di residenza. L'UNSC comunica direttamente all'interessato, con proprio provvedimento, l'avvio al servizio specificando il giorno, l'Ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto. Al volontario viene inviato unitamente alla lettera di assegnazione un allegato contenente i doveri del volontario e le relative sanzioni disciplinari.

COSA SUCCEDDE SE UN VOLONTARIO NON SI PRESENTA IN SERVIZIO?

In caso di mancata presentazione, il volontario è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire all'Ente le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi.

La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; in questo caso il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Dopo i quindici giorni, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di quindici giorni oltre la data indicata sulla lettera di assegnazione può non essere considerata rinuncia in presenza di gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal volontario all'Ente e da quest'ultimo valutati. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata sul provvedimento di avvio al servizio dell'UNSC, ha diritto alla conservazione del posto e i giorni di assenza saranno decurtati dai giorni di permesso spettanti durante l'anno di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI RINUNCIA DEL VOLONTARIO?

La rinuncia ricorre nel caso in cui il giovane dichiara di non voler assumere servizio o non assume servizio nel giorno e nella sede indicati nel provvedimento di avvio al servizio. La rinuncia dà diritto a presentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile. Il volontario che rinuncia ad assumere servizio determina lo scorrimento della graduatoria degli "idonei non selezionati".

COSA SUCCEDDE IN CASO DI INTERRUZIONE ?

L'interruzione ricorre nel caso in cui il volontario prenda servizio e successivamente interrompa il rapporto di collaborazione al progetto o con un atto scritto (lettera di rinuncia) o senza alcuna comunicazione.

In tal caso il volontario non ha diritto a ripresentare domanda di partecipazione in occasione di successivi bandi di servizio civile.

L'interruzione ricorre, altresì, per malattia superiore ai 30 giorni e non dovuta a causa di servizio. In tal caso il volontario conserva il diritto a presentare domanda in occasione di successivi bandi di servizio civile. La sostituzione dei volontari è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile.

La durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'Ente fino al termine del progetto; l'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DEL VOLONTARIO?

Tutti i periodi di malattia e infortunio - che non devono essere recuperati - sono registrati nella cartella personale del volontario.

Al volontario, durante i primi 15 giorni di malattia, spetta l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori quindici giorni di malattia, non è previsto compenso giornaliero. Superati questi ulteriori 15 giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto. In tal caso il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi. Il volontario che ha subito un infortunio avvenuto durante l'orario di servizio ha diritto a giorni di assenza che non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario spetta l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

QUALE DOCUMENTAZIONE BISOGNA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?

Vanno allegati alla domanda:

- fotocopia di valido documento di identità personale e del codice fiscale
- scheda "allegato 3" (vedi www.serviziocivile.gov.it), contenente i dati relativi ai titoli posseduti dal candidato
- curriculum vitae, copie dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa.

Dopo il colloquio di selezione i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare anche un certificato medico di idoneità fisica allo svolgimento del Servizio Civile Nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego prescelto, rilasciato dalla ASL .

QUALI SONO LE DISPOSIZIONI IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DEL VOLONTARIO?

L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

Il volontario, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale del volontario.

Nel caso in cui l'esclusione per malattia avvenga entro tre mesi dall'inizio del progetto è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con candidati risultati "idonei non selezionati".

Ai volontari è garantita la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.

Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario spetta l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

QUAL È L'ORARIO DI SERVIZIO?

I progetti prevedono un orario di servizio di trenta ore settimanali in media, ovvero un monte ore annuo di 1400 ore.

Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore annuo i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. Gli orari settimanali vengono concordati tra Ente e Volontario sulla base delle rispettive esigenze. I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto 1400 ore di servizio ed aver usufruito dei venti giorni di permesso. Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi.

IL VOLONTARIO PUÒ USUFRUIRE DI PERMESSI?

Nell'arco dei dodici mesi di servizio il volontario usufruisce di un massimo di venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali: gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, matrimonio ecc. I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari da considerare come giorni di servizio prestato, che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell'arco dei dodici mesi di servizio e che non devono essere recuperati, per:

- donazione di sangue: 1 giorno
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali
- esercizio del diritto di voto.

I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'ente, compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 20 previsti deve essere comunicata dall'ente all'UNSC, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto. I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno 48 ore prima della data di inizio.

UN VOLONTARIO PUÒ GUIDARE AUTOMEZZI DURANTE IL SERVIZIO?

E' consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL VOLONTARIO DURANTE IL SERVIZIO?

Il volontario, nell'espletamento del servizio, deve adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa vigente, alle prescrizioni impartite dall'ente in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento previste dall'ente stesso per il progetto e si impegna, con la sottoscrizione per accettazione del provvedimento di assegnazione, ad espletare il servizio per tutta la sua durata, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi del progetto. Il volontario è ovviamente tenuto al rispetto dell'orario di servizio concordato.

I VOLONTARI RICEVONO UNA FORMAZIONE DURANTE IL SERVIZIO?

Sì, secondo quanto indicato nel progetto approvato dall'UNSC. La formazione, attuata dagli enti, consiste in una fase di formazione generale ed in una fase di formazione specifica in relazione alla tipologia di impiego.

Entrambe sono obbligatorie: per l'Ente che le deve effettuare e per i volontari che le devono frequentare.

PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VENGONO RICONOSCIUTI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)?

Sì, se sono espressamente previsti dal progetto.

Le Università degli Studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.

QUALI SONO I VANTAGGI PER CHI SVOLGE IL S.C.V.N.?

Il SCVN offre diversi vantaggi a chi vi partecipa:

- l'opportunità di espletare un'esperienza di volontariato all'interno di un'organizzazione strutturata.

Per chi svolge il SCVN è prevista l'opportunità di sperimentarsi in un'esperienza lavorativa che tiene conto della eventuale inesperienza dei partecipanti e in appoggio a questa offre un servizio di tutoraggio e un costante affiancamento delle figure professionali previste dal progetto.

- una formazione generale e una formazione specifica.

-La possibilità di avere riconosciuti crediti formativi, a livello di Scuola Superiore, a livello Universitario e in alcuni corsi di formazione professionale inerenti l'attività svolta in servizio.

-Il periodo di servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici.

VIENE RILASCIATO UN ATTESTATO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE?

Sì, l'Ufficio ha predisposto una procedura informatica mediante la quale i volontari potranno produrlo autonomamente collegandosi al sito internet dell'Ufficio all'indirizzo www.serviziocivile.it. L'attestato potrà essere "scaricato" tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i dodici mesi successivi. Per avere diritto al rilascio dell'attestato è necessario che il volontario abbia

effettuato 12 mesi di servizio o, qualora assegnato quale subentrante, abbia effettuato almeno 9 mesi di servizio. L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio.

CERTIFICATI RELATIVI AI COMPENSI PERCEPITI DAI VOLONTARI IN SCN DURANTE L'ANNO 2010

DI COSA SI TRATTA?

Di una comunicazione/certificazione che riporta il totale dei compensi percepiti, esclusivamente durante l'anno 2010, per lo svolgimento del Servizio Civile. Si tratta di una comunicazione sostitutiva del cosiddetto Modello CUD e che, pertanto, deve essere considerata ai fini fiscali secondo la normativa vigente in materia.

COME SI OTTIENE IL CERTIFICATO SOSTITUTIVO CUD?

Il Certificato Sostitutivo CUD può essere prodotto autonomamente dal volontario, che presta o ha prestato il SCN in Italia o all'estero, attraverso procedura informatica.

Il certificato on-line è scaricabile direttamente dall'Area Volontari-Sezione riservata ai volontari.

Per accedere al servizio è necessario inserire utenza e password, entrambe reperibili sulla lettera-contratto di SCN sottoscritta da ciascun volontario all'atto della presa di servizio.

ENTRO QUANDO SI PUO' SCARICARE IL CERTIFICATO SOSTITUTIVO CUD?

Per ragioni tecniche, il certificato in questione potrà essere prodotto entro e non oltre il 29 febbraio 2012.

COME DEVONO ESSERE CONSIDERATI I COMPENSI PERCEPITI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE?

Vista la normativa fiscale vigente nonché le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, tali compensi sono equiparati a quelli percepiti dai soggetti che svolgono attività da lavoro parasubordinato (collaborazioni coordinate e continuative) e come tali andranno dichiarati, sia che il volontario debba presentare propria dichiarazione dei redditi sia che tale compenso venga computato tra i redditi del/dei familiare/i che lo hanno in carico.

QUAL È LA SOMMA OLTRE LA QUALE NON È CONSENTITO RIMANERE A CARICO DEI FAMILIARI?

Tale somma è stata fissata in € 2.840,51; pertanto, il volontario che ha percepito un compenso totale, nel corso dell'anno 2010, superiore a tale somma non può aggiungere i suoi compensi a quelli dei familiari.

In questo caso, però, il volontario non è tenuto ad effettuare propria dichiarazione dei redditi a meno che non abbia avuto redditi aggiuntivi che, sommati, concorrano ad una diversa determinazione del reddito finale.

PERCHÉ NON È INDICATO L'INTERO PERIODO DI SERVIZIO CIVILE SVOLTO?

Perché la comunicazione fiscale, essendo riferita all'anno 2010, riporta la somma delle mensilità accreditate nel solo anno 2010 e non già somme pagate in anni differenti.

Da ricordare che, essendo ogni mensilità pagata alla fine del mese successivo, la mensilità di dicembre 2009 rientra nel computo dell'anno 2010, essendo stata accreditata alla fine del mese di gennaio.

Stessa cosa per la mensilità di dicembre 2010, che non rientra nei compensi percepiti nel 2010 perché accreditata con data valuta 30.01.2011, quindi, di pertinenza della comunicazione fiscale-anno d'imposta 2011.

PER I VOLONTARI IMPEGNATI IN PROGETTI NAZIONALI, IL COMPENSO LORDO CORRISPONDE AL COMPENSO NETTO. PERCHÉ?

Per i volontari in Italia, che nell'anno solare possono percepire un compenso massimo di € 5.205,60= il certificato sostitutivo CUD 2010 evidenzia, tra l'altro, che il compenso lordo equivale al netto. Infatti, sull'ammontare dei compensi mensili l'Unsc non opera alcuna ritenuta Irpef, atteso che l'ammontare delle detrazioni fiscali, su base mensile, è superiore all'importo della ritenuta teorica da applicare.

DOVE SI POSSONO REPERIRE ULTERIORI NOTIZIE?

Ove necessitino ulteriori delucidazioni si chiede di contattare il personale del Servizio amministrazione e bilancio dell'Unsc alla casella di posta elettronica amministrazione@serviziocivile.it, avendo cura di indicare le proprie generalità e un recapito telefonico del richiedente.

QUALI SONO LE LEGGI DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE?

La normativa primaria di riferimento è rappresentata dalla [legge 6 marzo 2001 n.64](#) e dal [Dlgs 5 aprile 2002 n° 77 modificato ed integrato dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43](#) cui fa riferimento la ricca normativa secondaria che ha regolamentato la materia del Servizio civile nazionale. La normativa è disponibile in "[Leggi e documenti](#)"

Le FAQ sono tratte dal sito nazionale del servizio civile nazionale e in parte adattate alla realtà del nostro Ente.

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: www.serviziocivile.gov.it

[Per ulteriori approfondimenti consultare il sito: www.serviziocivile.gov.it](http://www.serviziocivile.gov.it)